

**REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Roma, dott. Claudio Fiorentino, 1' sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. *omissis* del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 02.03.2018 e vertente tra:

CLIENTE

ATTRICE

E

BANCA

CONVENUTA – CONTUMACE

OGGETTO DELLA CAUSA: obbligazioni contrattuali - restituzione somme

CONCLUSIONI: all'udienza del 02.03.2018 il difensore della parte costituita precisava le conclusioni riportandosi alle note riepilogative, e per esse al *petitum* dell'atto di citazione.

SVOLGIMENTO - DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 21.04.2017 la CLIENTE evocava in giudizio danzi al Giudice di Pace di Roma la BANCA per far accertare il proprio diritto a ripetere interessi percepiti in eccesso in occasione dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento vigente *inter partes*.

Premetteva di aver stipulato in data 19.03.2003 il contratto di finanziamento nr. *omissis* per il tramite della *omissis*, intermediaria della Banca *omissis* (oggi *omissis* BANCA); che il finanziamento erogato ragguagliava l'ammontare di Euro 31.320,00, con piano di rientro previsto in 120 rate da Euro 261,00 mensili, la prima in scadenza al 31.08.2003 e così, a seguire fino al 31.08.2013; che nel, mese di aprile 2008, veniva rimborsata dall'attrice per l'intero, -la- residua somma dovuta, in ammontare comprensiva delle ultime rate a scadere; che ad avvenuto pagamento la Banca emetteva l'allegato estratto conto di estinzione anticipata del finanziamento; che l'attrice non risultava beneficiata del ricalcolo complessivo degli interessi, in violazione del T.U.B. e delle vigenti direttive dell'Unione Europea in materia; che in esito al reclamo e alla fase di mediazione inutilmente esperita, alcunché veniva accordato a titolo di rimborso, vedendosi la CLIENTE costretta ad adire il Giudice di Pace per ottenere la condanna dalla convenuta al pagamento in suo favore di Euro 2.468,92.

In contumacia della BANCA la causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, donde riservata a sentenza all'udienza del 02.03.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sentenza, Giudice di Pace di Roma, Dott. Claudio Fiorentino, n. 29486 del 12 settembre 2018

La domanda è infondata e insuscettibile di esitare accoglimento.

Osserva il Decidente come al momento della conclusione del rapporto, avvenuto con l'estinzione anticipata del finanziamento, l'ordinamento riconoscesse al consumatore il diritto a svincolarsi dall'obbligazione mediante restituzione del capitale residuo, oltre a spese e compenso se contrattualmente pattuito.

Solo successivamente è intervenuto il decreto legislativo n. 141/2010 a recepire la direttiva europea in materia di credito al consumo, essendo introdotta nel T.U.B. l'invocata disposizione di favore (art. 125 *sexies*).

In virtù del principio di irretroattività delle leggi non può essere applicato l'art. 125 *sexies* T.U.B. nella formulazione attuale ai contratti stipulati prima del 2010, quindi, in riferimento alla disciplina quo ante, la facoltà di recesso deve ritenersi condizionata al versamento del capitale residuo, maggiorato di interessi scaduti ed altri oneri maturati oltre al compenso aggiuntivo.

Sulla scorta dell'estratto conto emesso dalla BANCA a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, risulta in modo esplicito il riconoscimento "in abbuono" degli interessi sulle rate a scadere, (TAN al 4,5% per Euro 1.822,27), mentre si evincono addebitate commissioni e spese per un ammontare complessivo di Euro 146,21.

In difetto di conteggi più dettagliati, che era onere della parte richiedente di allegare, con corredo di più specifiche indicazioni, non si ravvedono allo stato degli atti gli estremi per riconoscere alla CLIENTE il rimborso richiesto atteso il reclamo formalizzato solo in data 21.11.2016, a oltre otto anni dalla conclusione del rapporto e a più di cinque dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Vi è che, non potendosi sindacare la validità delle clausole contenute nel contratto sottoscritto ed estinto prima del 2010, la disciplina *ratione temporis* applicabile non è quella dettata ex art. 125 *sexies* TUB così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, bensì quella di cui dall'art. 3 co. 1, del decreto del Ministro del Tesoro dell'a luglio 1992, a mente del quale la facoltà di recesso si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi, e degli altri oneri maturati oltre al compenso aggiuntivo in misura prevista dal contratto, purché in misura non eccedente l'uno per cento del capitale residuo.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda andrà rigettata, con compensazione di spese processuali stante la contumacia della banca convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando:
RIGETTA la domanda proposta dalla CLIENTE nei confronti della BANCA
COMPENSA le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Roma il 23.08.2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*